



12

## **Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)**

*Disegno*

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 30 settembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

*Art. 30 cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un'ordinanza le condizioni per l'accREDITAMENTO. ...

*Art. 65 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le decisioni del Consiglio federale in materia di diritto ai sussidi non sono impugnabili.

II

La legge del 17 giugno 2005<sup>3</sup> sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

<sup>1</sup> FF 2020 3295

<sup>2</sup> RS 414.20

<sup>3</sup> RS 173.32

*Art. 32 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> Il ricorso è inammissibile contro:

- j. le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.